

Rapporto

numero

data

Dipartimento

20 marzo 2017

ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sul ricorso 21 ottobre 2016 presentato dal signor Nenad Stojanović,
Gandria, contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale
del 25 settembre 2016**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione, approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 20 marzo 2017, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Lelia Guscio, relatrice

Ay (con riserva) - Balli - Beretta Piccoli -

Campana - Cedraschi - Fonio - Gaffuri -

Galeazzi - Jelmini - La Mantia (con riserva) -

Lurati - Lurati Grassi (con riserva) -

Patuzzi - Pellanda - Schnellmann

PROGETTO DI DECISIONE

Il Gran Consiglio

- statuendo sul ricorso presentato il 21 ottobre 2016 dal signor Nenad Stojanović, Gandria, contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 25 settembre 2016;
- letti ed esaminati gli atti;
- svolti gli opportuni approfondimenti in materia costituzionale e legislativa;

RITENUTO IN FATTO:

A

- A.a** Il 25 settembre 2016 ha avuto luogo la votazione cantonale su due iniziative popolari alle quali era contrapposto un progetto del Gran Consiglio: l'iniziativa popolare legislativa generica del 10 ottobre 2011 "Basta con il dumping salariale in Ticino!" e l'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014 "Prima i nostri!".
- A.b** I risultati della votazione sono stati proclamati in data 4 ottobre 2016 dal Consiglio di Stato, sedente quale Ufficio cantonale di accertamento ai sensi dell'art. 53 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e pubblicati sul Foglio ufficiale il 7 ottobre 2016 (FU 80/2016, 8925).

B.

- B.a** Il 21 ottobre 2016 il signor Nenad Stojanović ha interposto ricorso al Gran Consiglio, postulando che il Consiglio di Stato, «*in quanto ufficio di accertamento ai sensi dell'art. 53 LEDP*», fosse incaricato di pubblicare sul Foglio ufficiale «*una nuova proclamazione dei risultati, conforme alla legge*» per quanto concerne la votazione del 25 settembre 2016.
- B.b** Il Consiglio di Stato, nella sua risposta (osservazioni) del 26 ottobre 2016, ha chiesto la reiezione del ricorso.
- B.c** Nell'allegato di replica del 24 novembre 2016, il ricorrente ha confermato sostanzialmente le proprie censure ricorsuali, ribadendo in particolare che il calcolo delle schede computabili venisse rifatto, poiché avvenuto in modo erroneo.
- B.d** Nell'allegato di duplice del 7 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, confermando la correttezza della pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del 7 ottobre 2016, ha ribadito le sue domande di giudizio presentate nella risposta (osservazioni) del 26 ottobre 2016.

CONSIDERANDO IN DIRITTO:

1.

- 1.1** Il ricorso al Gran Consiglio è dato solo nei casi previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 100 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm). Alla presente fattispecie è applicabile l'art. 164 cpv. 1 LEDP, che attribuisce al Gran Consiglio la competenza di trattare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento.
- 1.2** La legittimazione del ricorrente, cittadino attivo in materia di votazioni ed elezioni cantonali, è pacifica (art. 27 e 28 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, Cost./TI).
- 1.3** Il gravame, inoltrato al Gran Consiglio entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del risultato sul Foglio ufficiale, è tempestivo (art. 164 cpv. 1 LEDP).

2.

- 2.1** Il ricorso riguarda esclusivamente la proclamazione dei risultati della votazione del 25 settembre 2016 e non l'esito finale della stessa.
- 2.2** Il ricorrente contesta sostanzialmente il fatto che i voti "senza risposta" siano stati inclusi nella categoria "schede computabili" anziché nella categoria "schede bianche" (cioè non computabili), riallacciandosi per questo all'art. 137 cpv. 2 LEDP, che nella sua prima parte recita: «*Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente [...]»*.
- 2.3** Il ricorrente sostiene che la formulazione «*in un'unica votazione*» (art. 137 cpv. 3 LEDP) non dovrebbe essere intesa come in un'unica scheda, bensì andrebbe interpretata nel senso di "medesimo giorno", di "medesima occasione", per cui ogni singolo quesito dovrebbe figurare su un'apposita scheda. A suo dire il fatto di votare tramite un'unica scheda porterebbe a uno sfasamento dei dati computabili.
- 2.4** Il ricorrente costruisce il proprio ragionamento partendo dal principio della maggioranza così come enunciato all'art. 51 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la «*costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda*»; egli fa poi riferimento all'art. 2 cpv. 2 Cost./TI, secondo il quale «*il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi*»; orbene, in base all'art. 43 LEDP, non possono essere considerati voti validi (quindi computabili) le schede bianche e nulle.
- 2.5** Il ricorrente sostiene che gli art. 43 e 137 LEDP siano vincolanti e, di conseguenza, che i voti in bianco non possano essere computati per la determinazione del risultato. A suo dire, dunque, la prassi «*dell'autorità cantonale di considerare come "bianche" (non computabili) soltanto quelle schede su cui i votanti non hanno risposto ad alcuna delle tre domande è non solo priva di base legale ma addirittura viola la legge*

e la costituzione» (ricorso, p. 3), questo perché con il sistema di voto attuale – cioè tramite un'unica scheda – è sufficiente che si risponda anche a uno solo dei tre quesiti per rendere la scheda computabile.

2.6 Il ricorrente sostiene pure che *«il modo con cui l'autorità cantonale tratta i voti espressi in occasione delle votazioni sulle iniziative popolari accompagnate da un controprogetto costituisce una disparità di trattamento rispetto alle iniziative popolari non accompagnate da un controprogetto. [...] In effetti, per le iniziative del primo tipo è più difficile raggiungere la maggioranza assoluta visto che vengono conteggiati anche i voti "senza risposta"»* (ricorso, p. 4).

3.

3.1 Il Consiglio di Stato, nel suo allegato di risposta, osserva che l'art. 43 LEDP stabilisce che dal totale delle schede votate devono essere sottratte le schede bianche e le schede nulle, le quali non sono computabili per la determinazione del risultato; le schede computabili sono quindi quelle rimanenti. La medesima regola è contemplata anche dall'art. 13 cpv. 1 della Legge federale sui diritti politici (LDP).

3.2 Inoltre, l'iniziativa popolare è accolta se il numero di voti favorevoli è superiore a quello dei voti contrari e non – come lascerebbe supporre il ricorso – se il numero di voti favorevoli è superiore alla somma dei voti contrari e delle domande "senza risposta".

3.3 L'art. 2 cpv. 2 Cost./TI stabilisce, dal canto suo, che il *«voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi»*; a livello cantonale l'applicazione di tale principio figura nell'art. 137 cpv. 4 LEDP (a livello federale nell'art. 76 cpv. 2 LDP), secondo il quale la maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda e non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. Nei materiali legislativi sulla revisione totale della Cost./TI, riguardo al citato art. 2 cpv. 2, si rileva che *«non è necessario usare l'espressione "maggioranza assoluta" in quanto, non essendo computate le schede bianche e le schede nulle, per le votazioni la maggioranza coincide con la maggioranza assoluta»* (rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Cost./TI, pubblicato in un'edizione speciale della "Rivista di diritto amministrativo ticinese", ad art. 2 n. 2.3). Le schede bianche e le schede nulle non sono considerate: questo principio deriva direttamente dalla Cost./TI ("schede valide") ed è reso esplicito nell'art. 43 LEDP.

3.4 Secondo il Consiglio di Stato, di conseguenza, malgrado il numero di domande "senza risposta" sia conteggiato nelle schede computabili ai sensi dell'art. 43 LEDP e dell'art. 13 cpv. 1 LDP, esso non concorre a stabilire il raggiungimento della maggioranza assoluta.

3.5 L'Esecutivo cantonale osserva pertanto che le affermazioni del ricorrente, secondo cui il Consiglio di Stato, per l'accertamento della maggioranza assoluta, computa anche il numero delle domande lasciate senza risposta, non sono corrette. Il Governo è infatti pienamente consapevole che, nel caso di un'iniziativa popolare alla quale è contrapposto un controprogetto, l'iniziativa è accolta se il numero dei voti favorevoli è superiore a quello dei voti contrari, senza riguardo al numero delle domande lasciate senza risposta. D'altronde, come già rilevato, l'art. 137 cpv. 4

LEDP indica in modo esplicito che i voti non espressi non sono considerati ai fini della determinazione dell'esito di ciascuna votazione.

4.

- 4.1** L'art. 137 cpv. 2 LEDP recita: *«se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati»*; in relazione a questa norma, l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LEDP (RALEDP) stabilisce esplicitamente che *«la scheda ufficiale per le votazioni contiene, oltre alla data della votazione, il quesito o i quesiti sottoposti alla decisione popolare [...]»*.
- 4.2** Le disposizioni in materia di computo dei voti contenute nella LEDP sono identiche a quelle previste dalla legislazione federale sui diritti politici (LDP); la LEDP ha del resto ottenuto nel 1998 l'approvazione della Confederazione come richiesto dalla LDP (art. 91 cpv. 2), a testimonianza del fatto che il sistema di pubblicazione dei risultati di votazioni in vigore nel Cantone Ticino non viola in alcun modo il quadro normativo vigente.
- 4.3** L'art. 137 cpv. 4 LEDP è una disposizione specifica che si riferisce solo alle votazioni nei casi in cui è sottoposta al voto un'iniziativa popolare, alla quale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto. Tale norma, come già precisato, dispone che le domande lasciate senza risposta non concorrono a determinare l'esito delle votazioni sull'iniziativa, sul controprogetto e sulla domanda eventuale.
- 4.4** La pubblicazione dei risultati determinante (e impugnabile davanti al Gran Consiglio) è quella nel Foglio ufficiale, prescritta dalla LEDP. Il Consiglio di Stato ha accertato e proclamato i risultati, pubblicandoli nel Foglio ufficiale. I dati percentuali sui voti favorevoli e su quelli contrari non costituiscono un dato ufficiale e la loro pubblicazione non è prevista dalla legge; infatti, essi non sono contemplati nell'art. 52 LEDP. Gli ulteriori dati statistici (come i dati percentuali) pubblicati nel sito internet del Cantone non costituiscono dati ufficiali e non soggiacciono del resto nemmeno all'approvazione del Consiglio di Stato.
- 4.5** Riguardo ai dubbi formulati dal ricorrente sulle modalità di pubblicazione in forma elettronica dei dati percentuali nelle votazioni sulle iniziative popolari con un controprogetto, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, si raccomanda al Consiglio di Stato di incaricare la Cancelleria dello Stato di verificare le modalità di comunicazione dei risultati nel sito internet, segnatamente dal profilo della chiarezza e della facilità di comprensione per il cittadini.
- 4.6** Si suggerisce inoltre di valutare l'introduzione di una nota a piè di pagina nel Foglio ufficiale, quando vengono pubblicati i risultati delle votazioni, in cui si precisa, ad ogni buon fine e a scanso di equivoci, che l'indicazione riferita alle schede computabili è da considerarsi giusta l'art. 43 LEDP: con riferimento alle singole domande e ai fini della determinazione del risultato, sono computabili unicamente le schede che contengono una risposta positiva o negativa riferita alla domanda in questione.

Per questi motivi,

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

d e c i d e :

1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005).
4. Intimazione:
 - al ricorrente;
 - al Consiglio di Stato.

Bellinzona,

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

F. Badasci

G. Buzzini